



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE



CONFCOOPERATIVE
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

LEGACOOP

A.G. N. 150

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche

(Audizione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane)

**Senato della Repubblica – 9^a Commissione Permanente
(Industria, commercio, turismo, agricoltura)
21 Maggio 2024**

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL**

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

<http://www.alleanzacooperative.it>

<https://www.agci.it>

<http://www.confcooperative.it>

<http://www.legacoop.coop>

Premessa

Alleanza delle Cooperative Italiane è sostanzialmente d'accordo con gli obiettivi del provvedimento, anche se riteniamo che un reale alleggerimento degli oneri delle imprese richieda un'azione parimenti incisiva anche sulle fasi a monte del controllo, in termini di semplificazione normativa, assicurando un quadro chiaro di norme a livello nazionale e contenendo, in particolare in alcuni settori, le possibili differenziazioni a livello regionale (che sono di per sé un costo per le imprese) e di conseguente razionalizzazione e/o riduzione degli adempimenti.

Osservazioni all'articolo

Articolo 2 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati)

Riteniamo particolarmente **positiva la previsione di un censimento dei controlli e soprattutto della ricognizione dei controlli** operati nell'ultimo triennio, con evidenza degli esiti al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio, sulla base del rapporto del Dipartimento della Funzione Pubblica, di valutare i controlli da eliminare o comunque da rimodulare sul piano della periodicità e quelli da rafforzare.

È una soluzione che solleva le imprese da aggravii inutili e al contempo consente di sfruttare meglio le scarse risorse di cui dispongono le amministrazioni interessate focalizzando la vigilanza dove vi è una reale necessità.

Rimane un grande dubbio sulle tempistiche che auspichiamo possano essere rispettate.

Articolo 3 (Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio "basso")

Il **report certificativo volontario di basso rischio** – che in astratto riteniamo molto utile al fine di indirizzare i controlli più efficacemente – è tuttavia condizionato ad una serie di fattori, tra cui riteniamo meriti attenzione la certificazione rilasciata da un organismo accreditato. Tale presupposto rischia di penalizzare le piccole e medie imprese che, normalmente, hanno minori risorse da poter destinare alle certificazioni. Sarebbe opportuno prevedere, a seconda dei casi, una possibile esclusione di questo parametro o comunque l'attribuzione di un peso non preponderante.

Inoltre, anche per le imprese di grande dimensione non è opportuno attribuire effetto preclusivo all'assenza di certificazione qualora siano presenti altri parametri positivi, come l'esito conforme di precedenti visite ispettive eseguite nei precedenti tre anni di attività.

Da valutare, infine, la possibilità che la certificazione del rischio contempli i controlli delle altre Autorità nonché venga rilasciata da soggetti privati (i.e. società di revisione).

Articolo 4 (Fascicolo informatico di impresa e obblighi del soggetto che effettua i controlli)

Occorre assicurare la corretta e **tempestiva implementazione del fascicolo informatico** che rappresenterà lo strumento elettivo per consentire alle amministrazioni un coordinamento dei controlli. A questo scopo dovrebbe essere rafforzato l'obbligo delle amministrazioni interessate di aggiornare il fascicolo, caricando i documenti pertinenti entro un termine massimo, sanzionando l'inadempienza con forme di responsabilità (come previsto dal comma 3 per la richiesta di documenti già presenti nel fascicolo).

Il rischio è che si tratti dell'ennesimo provvedimento destinato a rimanere solo sulla carta.

Articolo 5 (Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche)

Il comma 5 vieta espressamente i **controlli simultanei**.

Un principio giusto, ma di difficile attuazione se non si presidia anche la fase comunicativa tra i diversi enti. Una soluzione possibile potrebbe essere quella di inserire tempestivamente nel fascicolo anche l'avvio di un procedimento ispettivo o comunque prevedere un obbligo di comunicazione diretta alle altre amministrazioni potenzialmente interessate.

Il comma 6 prevede un periodo di **esonero dai controlli di sei mesi** nei confronti dell'impresa della quale sia accertata la conformità agli adempimenti di legge. Riteniamo che la previsione di soli sei mesi di efficacia di tale esonero sia **piuttosto riduttiva** e che si dovrebbe ampliare lo strumento di premialità, esonerando quanto meno per un anno dalle attività di controllo, le imprese che risultino compliant.

Inoltre, per garantire il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività economiche, è necessario **prevedere una durata massima congrua delle attività di controllo**, in particolare della presenza dei verificatori presso le sedi dell'impresa (ad esempio, massimo 30 giorni), a pena di inefficacia del successivo atto di accertamento.

Con specifico riferimento al co. 9, che si riporta alle previsioni contenute nel decreto del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali del 22 luglio 2015 (recante Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole) occorre meglio specificare se le norme contenute nei precedenti commi sui principi cui devono essere ispirati i controlli operi o meno per le **aziende agricole**.

Articoli 7 (Meccanismi di dialogo e collaborazione) e 8 (Formazione)

Un altro aspetto di particolare interesse e da valutare positivamente è la possibilità di presentare **interpello**, a cura delle associazioni datoriali, in caso di incertezza della norma. Fondamentale, per mantenere stabile l'interpretazione delle norme, il livello nazionale del soggetto interpellante.

Di particolare rilievo, poi, appare il possibile **coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'attività di formazione** e aggiornamento degli ispettori. La formazione può rappresentare un utilissimo luogo di confronto tra mercato e pubblica amministrazione.

In proposito, si ritiene che il piano di formazione specifica del personale pubblico, da erogare attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione, dedichi una attenzione specifica alle peculiarità strutturali e funzionali dei **soggetti della c.d. Economia sociale** (cooperative, associazioni, fondazioni, società di mutuo soccorso, imprese sociali), e che perlopiù sono assoggettate ad un controllo periodico obbligatorio (almeno una volta all'anno e a biennio, v. d. l.vo 220/2002, e art. 15, D. L. vo 112/2017).

Specificità dei controlli sulle società cooperative e sulle imprese sociali

Si ritiene che l'attività di **vigilanza sulle società cooperative (D. L. vo 220/2002) e sulle imprese sociali (art. 15, D. L. vo 112/2017)** non possa essere assoggettata al presente decreto, in quanto:

1. si concreta in *controlli periodici obbligatori* da effettuarsi necessariamente nell'anno o nel biennio (e non eventuali come le restanti forme di controllo sulle attività economiche);
2. costituisce una forma di controllo sui *presupposti di applicazione di regimi fiscali speciali* (il controllo fiscale è escluso dall'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame ai sensi dell'art. 1, c. 3).

Se così non fosse, emergerebbero insormontabili problemi di coordinamento, non solo per l'incompatibilità della disciplina proposta con i controlli periodici obbligatori da svolgersi in un periodo circoscritto nonché con i controlli che costituiscono il presupposto di regimi fiscali speciali, ma anche in considerazione dell'oggettiva incongruenza del sistema di premialità proposto (ad es. l'intervallo minimo nei controlli) ovvero la preesistenza nell'ordinamento di istituti che già garantiscono le finalità della disciplina generale.

Tale rilievo è coerente con le osservazioni svolte dal Consiglio di Stato (v. parere n. aff. 316/2024), rispetto alla necessità che tali profili siano oggetto del concerto con gli altri Ministeri.